



Inhalt

Allerta, allarme e informazione.....	3
1 Diffusione dell'allarme alla popolazione	3
1.1 Condizioni quadro e principi.....	3
1.1.1 Disponibilità permanente	3
1.1.2 Appello alla responsabilità individuale: ascoltare la radio e informare i vicini	3
1.2 Competenze	3
1.2.1 UFPP: sistemi tecnici e piattaforma per gli eventi straordinari.....	3
1.2.2 Cantoni.....	4
1.2.3 Gestori di impianti nucleari / Gestori di impianti d'accumulazione	4
2 I segnali d'allarme.....	4
2.1 Segnale d'„allarme generale“	4
2.2 Istruzioni di comportamento in caso d'allarme generale.....	4
2.3 Segnale d'„allarme acqua“ a valle di impianti d'accumulazione.....	5
2.4 Istruzioni di comportamento in caso d'allarme acqua.....	5
2.5 Soltanto per dare l'allarme alla popolazione.....	5
2.6 Falsi allarmi	5
3 Sirene	5
3.1 Circa 7200 sirene in tutta la Svizzera.....	5
3.2 Raggio d'azione fino a 2000 metri.....	5
3.3 Polyalert	6
3.4 Collaborazione tra Confederazione e cantoni	6
3.5 Sirene dagli Anni Trenta	6
4 Prova delle sirene	6
4.1 Ogni primo mercoledì di febbraio.....	6
4.2 Svolgimento.....	6
4.3 La prova delle sirene: test di funzionamento e addestramento	7
4.4 Le sirene difettose devono essere riparate velocemente	7
4.5 Ampia informazione relativa alla prova delle sirene	7
4.6 Comportamento corretto in caso d'allarme	7
4.7 Possibili altre prove.....	7
4.8 Dagli Anni Settanta.....	7
4.9 Prove delle sirene anche all'estero	7
5 Diffusione di informazioni delle autorità.....	8
5.1 Obbligo di diffusione per le emittenti radiotelevisive.....	8

5.2	Istruzioni di comportamento trasmesse alla radio	8
5.3	Radio IBBK.....	8
6	Nuovi canali informativi per l'allerta e l'allarme alla popolazione	8
6.1	Alertswiss	8
6.2	Proteggere e salvare vite umane	9
6.3	Ulteriore sviluppo di Alertswiss	9
7	Allerta della Confederazione in caso di pericoli naturali	9
7.1	Allerta alle autorità.....	9
7.2	Allerta alla popolazione.....	9
7.3	Allerte unitarie.....	10
7.4	Esempio di testo per un comunicato d'allerta in caso di evento combinato „forti precipitazioni/inondazioni“	10
7.5	Organi specializzati in pericoli naturali	10
8	Basi legali relative all'allerta e all'allarme	10

Allerta, allarme e informazione

1 Diffusione dell'allarme alla popolazione

1.1 Condizioni quadro e principi

1.1.1 Disponibilità permanente

La Svizzera o parte di essa può essere colpita in qualsiasi momento da una catastrofe o una situazione d'emergenza di origine naturale, tecnologica o sociale. Se la popolazione è concretamente minacciata da un simile evento, l'organo federale o cantonale competente ordina l'attivazione dell'allarme e la diffusione di istruzioni di comportamento alla popolazione:

- l'organo federale competente in caso di eventi per i quali l'intervento compete alla Confederazione;
- gli organi designati dal cantone in caso di eventi la cui gestione compete al cantone.

La Svizzera dispone sul suo territorio di una fitta rete di sirene che permette di dare l'allarme alla popolazione minacciata. A valle degli impianti d'accumulazione si diffonde il segnale d'allarme acqua, mentre per tutti gli altri pericoli si diffonde il segnale d'allarme generale. Di principio l'allarme deve raggiungere l'intera popolazione. Grazie alle 5000 sirene fisse e le 2200 sirene mobili sparse sul territorio nazionale, nelle regioni abitate questo ambizioso obiettivo è quasi completamente raggiunto.

La popolazione viene allarmata dai cantoni. Nei casi di massima urgenza, la Centrale nazionale d'allarme (CENAL) presso l'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) ordina di dare l'allarme sotto la propria responsabilità.

Il segnale d'allarme emesso dalle sirene è sempre seguito da un'informazione via radio. Le autorità possono inoltre diffondere via radio o per mezzo di altri media le istruzioni vincolanti sul comportamento che deve adottare la popolazione.

1.1.2 Appello alla responsabilità individuale: ascoltare la radio e informare i vicini

In caso di interruzione della corrente, le autorità possono impiegare diversi mezzi per diffondere le istruzioni sul comportamento da adottare, ad esempio altoparlanti montati su veicoli della polizia, dei pompieri o della protezione civile, megafoni, messaggeri e volantini. Le autorità e le organizzazioni d'intervento contano perciò anche sul senso di responsabilità della popolazione. Gli organi responsabili della diffusione dell'allarme e l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del paese (UFAE) consigliano ai cittadini di tenere sempre a portata di mano una radio portatile FM con batterie di riserva. Anche l'autoradio funziona indipendentemente dalla rete elettrica.

Non ci sono garanzie che tutti i cittadini vengano raggiunti dall'allarme. Anche un sistema semplice come quello dell'allarme tramite sirene ha i suoi limiti: chi vive in edifici isolati contro il rumore (finestre insonorizzate) e le persone con lesioni all'udito potrebbero non sentire le sirene. Per questo motivo assume molta importanza l'informazione da parte dei vicini. Devono contare su un aiuto anche le persone che sentono le sirene, ma che per motivi linguistici non comprendono le informazioni diramate.

1.2 Competenze

Per dare tempestivamente l'allarme alla popolazione in caso di pericolo, gli organi competenti devono prepararsi sia dal punto di vista tecnico, sia da quello organizzativo. Le autorità coinvolte e i gestori di impianti nucleari e sbarramenti idrici collaborano strettamente a tal fine.

1.2.1 UFPP: sistemi tecnici e piattaforma per gli eventi straordinari

L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) definisce i requisiti che i sistemi tecnici e i mezzi per dare l'allarme alla popolazione devono soddisfare. La confederazione

definisce inoltre le basi legali necessarie per lo svolgimento di prove delle sirene e dei sistemi.

La Confederazione si assume i costi delle sirene e provvede alla manutenzione e alla prontezza operativa delle componenti centrali del sistema di comando Polyalert, che permette di telecomandare e amministrare le sirene.

La Centrale nazionale d'allarme (CENAL) presso l'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) è l'organo federale che gestisce gli eventi straordinari. È raggiungibile 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, e in grado di entrare in azione nel giro di un'ora. Può incaricare in qualsiasi momento i cantoni di attivare le sirene.

Tra i suoi compiti rientra la gestione dei seguenti eventi: aumento della radioattività, incidenti chimici maggiori, rotture o straripamenti di sbarramenti idrici, caduta di satelliti e calamità naturali. È responsabile di ordinare l'adozione delle misure immediate di radioprotezione. Funge inoltre da primo punto di contatto per i cantoni in caso di eventi rilevanti per la protezione della popolazione. Viene impiegata come centro d'annuncio e di analisi della situazione della Confederazione ed è il nucleo dello Stato maggiore federale NBCN.

1.2.2 Cantoni

I cantoni sono responsabili per la pianificazione dell'allarme e per i sistemi tecnici necessari per allertare le autorità. Assieme ai comuni, essi provvedono all'acquisto, all'installazione e alla manutenzione nonché alla prontezza operativa permanente delle sirene. Si occupano, nel loro settore di competenza, di garantire la prontezza operativa delle autorità e delle organizzazioni d'intervento competenti per la diffusione dell'allarme.

1.2.3 Gestori di impianti nucleari / Gestori di impianti d'accumulazione

I gestori di impianti nucleari e impianti d'accumulazione fissano, in un regolamento d'emergenza, i criteri tecnici per la diffusione dell'allerta alle autorità e dell'allarme alla popolazione e le competenze all'interno delle loro organizzazioni.

In caso d'incidente, i gestori di impianti nucleari sono responsabili di riconoscere ed annunciare per tempo il raggiungimento dei criteri per l'allerta e l'allarme. I loro messaggi vengono trasmessi all'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN), alla Centrale nazionale d'allarme (CENAL) e all'ufficio competente del rispettivo cantone. La CENAL provvede in seguito ad allertare gli organi federali e cantonali competenti. In caso d'incidente in un impianto nucleare viene attivato l'allarme generale.

I gestori di impianti di accumulazione sono responsabili di dare per tempo l'allerta e l'allarme acqua in caso di eventi straordinari che comportano un pericolo d'inondazione nella zona contigua a valle dell'impianto. Ciò avviene in stretta collaborazione con le autorità cantonali. I gestori di impianti d'accumulazione garantiscono inoltre la manutenzione e la prontezza operativa permanente delle componenti decentralizzate del loro dispositivo d'allarme acqua.

2 I segnali d'allarme

2.1 Segnale d'„allarme generale“

In caso di pericolo per la popolazione, nella zona minacciata viene emesso il segnale d'allarme generale. Si tratta di un suono continuo e modulato tra 250 e 400 Hz di frequenza. Le sirene fisse emettono il segnale d'allarme generale per la durata di un minuto e lo ripetono una seconda volta entro un intervallo di cinque minuti.

2.2 Istruzioni di comportamento in caso d'allarme generale

Fondamentalmente, in caso di allarme generale la popolazione deve:

- ascoltare la radio;
- seguire le istruzioni delle autorità;
- informare i vicini.

2.3 Segnale d'„allarme acqua“ a valle di impianti d'accumulazione

L'allarme acqua riguarda unicamente la zona contigua a valle di un impianto d'accumulazione, vale a dire il territorio che in caso di rottura totale della diga verrebbe raggiunto dall'ondata di piena nel giro di due ore. In caso di pericolo imminente, la popolazione residente nella zona d'inondazione è allarmata dapprima tramite l'allarme generale, e solo in un secondo tempo con il segnale d'allarme acqua che esorta a evacuare la zona inondabile. In caso di massima urgenza può però essere attivato direttamente l'allarme acqua; in questo caso esso viene ripetuto una volta nei successivi cinque minuti. Si tratta di dodici suoni continui e gravi in sequenze di 20 secondi ad intervalli di 10 secondi e aventi una frequenza di 200 Hz.

2.4 Istruzioni di comportamento in caso d'allarme acqua

Il segnale di allarme acqua esorta la popolazione ad abbandonare immediatamente la zona minacciata. Per mettersi al sicuro, deve salire al più presto sull'altura più vicina. Le autorità locali definiscono preventivamente delle zone d'attesa sicure. Occorre attenersi ai promemoria locali e seguire le istruzioni aggiornate delle autorità.

2.5 Soltanto per dare l'allarme alla popolazione

Le autorità possono attivare l'allarme generale e l'allarme acqua unicamente per dare l'allarme alla popolazione. È vietato utilizzare questi segnali per dare l'allarme agli organi di condotta, ai pompieri o ad altre forze d'intervento; ne è inoltre assolutamente vietato l'uso da parte di privati, ad esempio sui campi da golf o nelle fabbriche.

2.6 Falsi allarmi

I falsi allarmi possono capitare soprattutto in seguito a guasti tecnici o manipolazioni errate. L'organo responsabile avvisa immediatamente la polizia del falso allarme. La polizia cantonale controlla e verifica i messaggi e inoltra un comunicato corrispondente alle emittenti SSR e alle stazioni radiofoniche concessionarie della zona interessata. Le stazioni radiofoniche diffondono un comunicato di falso allarme.

Dato che per loro natura i falsi allarmi non permettono alcuna preparazione, la tempistica dell'informazione destinata alla popolazione è diversa da quella in caso di allarme effettivo. Le autorità competenti devono dapprima effettuare le necessarie verifiche: dove esattamente sono state attivate le sirene? Si è trattato veramente di un falso allarme? È quindi inevitabile che in caso di falso allarme i tempi per informare via radio la popolazione siano più lunghi che in caso d'allarme effettivo.

3 Sirene

3.1 Circa 7200 sirene in tutta la Svizzera

In Svizzera sono disponibili circa 5000 sirene fisse per dare l'allarme generale alla popolazione. Circa 600 di queste possono essere utilizzate anche per dare l'allarme acqua.

Oltre alle sirene fisse sono disponibili circa 2200 sirene mobili per dare l'allarme generale. Queste possono essere montate sui veicoli d'intervento. Vengono utilizzate soprattutto in regioni poco abitate o come ridondanza per sopperire al mancato funzionamento delle sirene fisse.

3.2 Raggio d'azione fino a 2000 metri

Per garantire una diffusione su tutto il territorio nazionale dell'allarme con sirene fisse, durante la pianificazione è necessario tener conto delle zone abitate con almeno 100 abitanti.

Per dare l'allarme alla popolazione è stato definito un livello di pressione sonora minima di 65 dB (A). Le sirene fisse hanno un raggio d'azione che varia a seconda del tipo, risp. della potenza, da 250 a 2000 metri. La distanza alla quale sono udibili dipende però anche dalla

topografia e dalla densità delle costruzioni. Le sirene mobili montate su veicoli hanno un raggio d'azione tra 130 e 150 metri.

3.3 Polyalert

Tutte le circa 5000 sirene presenti sul territorio svizzero sono allacciate a un sistema di comando unitario e possono così essere attivate in modo centralizzato, di regola dalla polizia cantonale. Dal 2009 al 2015, l'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) ha introdotto, insieme ai cantoni e ad altri partner, un nuovo sistema per telecomandare le sirene, denominato POLYALERT. Il sistema è molto sicuro poiché si basa su reti federali e cantonali protette (in particolare Polycom). Inoltre, ci sono vettori di trasmissione alternativi o ridondanti via radio FM/ RDS o tramite reti di telefonia mobile commerciali. Questi sistemi e reti garantiscono la diffusione dell'allarme anche in caso di guasti a singoli elementi del sistema.

3.4 Collaborazione tra Confederazione e cantoni

La Confederazione si assume i costi per il materiale, l'installazione e il rinnovamento dei sistemi tecnici per dare l'allarme alla popolazione. Una sirena costa da 10'000 a 15'000 franchi, cui si aggiungono i costi per i dispositivi di telecomando. Anche i costi per il funzionamento e la manutenzione delle componenti centralizzate del sistema di telecomando Polycom sono assunti dalla Confederazione.

I cantoni, i comuni e i gestori di impianti d'accumulazione si assumono i costi per l'esercizio e la manutenzione delle sirene e delle componenti decentralizzate dei sistemi tecnici per il comando a distanza delle sirene.

L'UFPP sostiene i Cantoni nella sostituzione di vecchie sirene e nella pianificazione e nell'installazione di nuove sirene.

3.5 Sirene dagli Anni Trenta

La realizzazione sistematica della rete delle sirene iniziò con l'entrata in vigore dell'ordinanza concernente l'allarme nella protezione antiaerea del 18 settembre 1936. La rete venne poi progressivamente ampliata nel corso degli anni. In passato le sirene funzionavano con un sistema elettromeccanico oppure ad aria compressa e dovevano essere attivate sul posto. Le sirene attualmente omologate dall'UFPP hanno un funzionamento elettronico.

4 Prova delle sirene

4.1 Ogni primo mercoledì di febbraio

Ogni primo mercoledì del mese di febbraio viene effettuata in tutta la Svizzera la prova annuale delle sirene.

- Alle 13:30 viene emesso in tutta la Svizzera il segnale di „allarme generale“. Se necessario, la prova può essere ripetuta entro le ore 14:00.
- Tra le ore 14:15 e le 15:00, le sirene delle zone contigue a valle degli impianti d'accumulazione diffondono il segnale di „allarme acqua“.

4.2 Svolgimento

La prova è coordinata dall'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).

L'esecuzione della prova è compito dei cantoni, in collaborazione con i comuni e i gestori degli impianti d'accumulazione.

L'attivazione delle sirene è organizzata in modo diverso da cantone a cantone. Nella maggior parte dei cantoni, vengono dapprima attivate tutte le sirene tramite un telecomando centralizzato. Successivamente, le sirene vengono attivate manualmente in molti luoghi. A seconda dell'organizzazione locale, le sirene vengono attivate da dipendenti comunali, dalla protezione civile, dai pompieri, dalla polizia o dai collaboratori delle centrali idroelettriche.

4.3 La prova delle sirene: test di funzionamento e addestramento

La prova delle sirene ha lo scopo di verificare il funzionamento delle sirene e delle installazioni tecniche di trasmissione dei sistemi per dare l'allarme. Soltanto un controllo periodico degli impianti garantisce il buon funzionamento in caso di evento. Serve inoltre da esercitazione per le organizzazioni d'intervento competenti. È un'occasione per esercitare i processi necessari per dare l'allarme alla popolazione.

4.4 Le sirene difettose devono essere riparate velocemente

La valutazione delle prove evidenzia che in media ogni anno circa l'uno o il due per cento delle sirene non funzionano a dovere. I danni alle sirene sono quasi sempre riconducibili a ristrutturazioni edilizie, maltempo, fulmini, grandine o sbalzi termici. I vecchi modelli sono quelli più soggetti a danni. Le sirene difettose devono essere riparate il più presto possibile o sostituite.

4.5 Ampia informazione relativa alla prova delle sirene

L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) coordina la prova delle sirene e provvede ad un'informazione adeguata della popolazione svizzera. L'UFPP annuncia la prova tramite un comunicato stampa e mette a disposizione delle emittenti radiotelevisive degli spot da diffondere. Ulteriori informazioni sulla prova delle sirene sono inoltre disponibili sul sito www.provadellesirene.ch e alle pagine 680 e 681 del Teletext della SSR.

I cantoni sono responsabili di diffondere le informazioni sulla prova delle sirene sul loro territorio.

4.6 Comportamento corretto in caso d'allarme

Dato che durante la prova delle sirene viene controllato il funzionamento delle installazioni tecniche, non è necessario adottare particolari misure di comportamento o di protezione. Non si tratta di un'esercitazione per la popolazione e il segnale d'allarme non annuncia alcun pericolo.

4.7 Possibili altre prove

In casi eccezionali, le sirene possono essere attivate anche durante esercitazioni e test, ma sempre e soltanto dopo aver preventivamente informato la popolazione e le autorità.

4.8 Dagli Anni Settanta

La prova delle sirene (un tempo chiamata allarme di prova) viene effettuata in Svizzera sin dagli Anni Settanta, ma è diventata obbligatoria nel 1988. Dal 1982 al 1990 veniva eseguita due volte all'anno, il primo mercoledì dei mesi di febbraio e settembre. In seguito ad un intervento parlamentare e visto il buono stato generale delle sirene, dal 1991 viene effettuata una sola volta all'anno.

4.9 Prove delle sirene anche all'estero

Anche nei Paesi confinanti con la Svizzera viene effettuata una prova delle sirene:

- Il Liechtenstein esegue una prova annuale delle sirene contemporaneamente alla Svizzera.
- Alla fine della guerra fredda, in Germania la rete nazionale delle sirene della protezione civile è stata smantellata e le sirene cedute gratuitamente ai Comuni. La Repubblica federale non è quindi più responsabile per la diffusione dell'allarme. I distretti risp. i comuni competenti definiscono i segnali d'allarme e li pubblicano in modo adeguato per i propri cittadini. La frequenza delle prove varia a seconda del comune. Molti comuni eseguono prove mensili che cadono spesso il primo sabato del mese verso mezzogiorno, mentre altri fissano intervalli più lunghi e giorni/orari diversi. Generalmente la prova comprende il segnale di allarme incendio (suono continuo della durata di un minuto con due interruzio-

ni di 12 secondi) o il segnale di cessato allarme (un suono continuo della durata di un minuto). Sono però testati anche altri tipi di segnali.

- In Francia la prova delle sirene ha luogo il primo mercoledì di ogni mese alle ore 12:00.
- L'Italia non esegue prove generali delle sirene su scala nazionale. Questo compito viene generalmente delegato ai comuni e alle regioni. La regione del Trentino-Alto Adige per esempio esegue la prova delle sirene ogni sabato.
- L'Austria esegue una prova annuale su tutto il territorio, il primo sabato del mese d'ottobre, dalle ore 12:00 alle 13:00, per controllare tutti i segnali d'allarme della protezione civile. Ogni sabato alle ore 12:00 ha luogo inoltre una prova a livello nazionale per controllare il funzionamento delle sirene.

5 Diffusione di informazioni delle autorità

5.1 Obbligo di diffusione per le emittenti radiotelevisive

Le catastrofi possono verificarsi da un momento all'altro, anche senza preavviso. In questi casi il flusso delle informazioni è molto importante. In caso di catastrofi e situazioni d'emergenza, sono obbligate a diffondere le informazioni delle autorità le emittenti della SSR nonché tutte le emittenti radiofoniche locali e le emittenti televisive regionali concessionarie con mandato di prestazione, quando la minaccia concerne la loro area di diffusione. Le emittenti devono diffondere immediatamente e gratuitamente i comunicati d'allerta fondamentale invariati indicandone la fonte.

5.2 Istruzioni di comportamento trasmesse alla radio

La Società svizzera di radiotelevisione (SSR) diffonde per radio le istruzioni sul comportamento da adottare. In caso di situazioni particolari e straordinarie, la SSR può diffondere subito ed in ogni momento i comunicati delle autorità grazie al dispositivo d'emergenza ICARO (Informazione Catastrofe Allarme Radio Organizzazione). Tutte le centrali operative delle polizie cantonali sono collegate al sistema ICARO.

Numerose emittenti radiofoniche private (radio locali) dispongono di contatti diretti con la polizia cantonale nella loro area di emittenza, di modo che possono trasmettere anch'esse le istruzioni di comportamento delle autorità.

5.3 Radio IBBK

Le informazioni delle autorità devono raggiungere la popolazione in qualsiasi situazione. A questo scopo sono disponibili le infrastrutture (radio) e i processi ordinari. In caso di catastrofe o di situazione d'emergenza, le strutture ordinarie potrebbero però non essere più disponibili o solo in maniera limitata. In collaborazione con diversi partner civili e militari, l'Ufficio federale della protezione civile (UFPP) gestisce a tal fine un sistema d'informazione della popolazione da parte della Confederazione in situazioni di crisi, in breve Radio IBBK. Il sistema si basa fondamentale sull'infrastruttura delle tre emittenti radiofoniche della SSR (SRF, RTS, RSI), integrate con elementi supplementari gestiti dalla Confederazione. Diverse stazioni radio, ripartite su tutto il territorio nazionale, sono pertanto dotate anche di impianti stazionari per l'emissione d'emergenza FM. Questi hanno una potenza d'emissione molto elevata, sono particolarmente protetti e possono essere messi in funzione quando la normale infrastruttura di trasmissione non è più disponibile. In situazioni d'emergenza, la popolazione può quindi ricevere le informazioni delle autorità tramite i segnali FM nelle cantine e nei rifugi fino al secondo piano interrato.

6 Nuovi canali informativi per l'allerta e l'allarme alla popolazione

6.1 Alertswiss

Dal 2015, l'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) gestisce, insieme ai suoi partner, nuovi canali di comunicazione sotto la denominazione Alertswiss per informare

la popolazione su come proteggersi in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza: Tra questi rientrano:

- il sito web www.alertswiss.ch, incl. blog e social wall Alertswiss
- l'App Alertswiss gratuita, disponibile nell'Apple Store e in Google Play

Sono inoltre utilizzati canali di social media (Twitter und Facebook) per accrescere la visibilità del marchio Alertswiss.

6.2 Proteggere e salvare vite umane

Alertswiss permette di raccogliere su un'unica piattaforma tutte le informazioni sulla preparazione alle emergenze e le novità nel campo della protezione della popolazione. In un primo passo, dal 2016 vengono pubblicate informazioni pratiche volte a migliorare la preparazione individuale in vista delle emergenze sotto la denominazione „Alertswiss“. Su www.alertswiss.ch e sull'App Alertswiss si trovano informazioni su potenziali pericoli, istruzioni di comportamento e numerosi esempi. L'elemento centrale del sito è il piano d'emergenza da compilare per una preparazione individuale ottimale in vista di catastrofi e situazioni d'emergenza. In questo modo, la popolazione svizzera sarà meglio preparata ad affrontare catastrofi e situazioni d'emergenza e in caso di sinistro saprà come agire: una buona preparazione può proteggere e salvare vite umane.

6.3 Ulteriore sviluppo di Alertswiss

In una seconda fase, oltre alle informazioni preventive sulla piattaforma Alertswiss verranno pubblicate anche informazioni sull'evento. Dall'autunno del 2018, tramite l'App Alertswiss e il sito web saranno diffuse informazioni importanti su catastrofi e situazioni d'emergenza, a complemento del sistema d'allarme e d'informazione esistente che prevede l'uso di sirene e radio. Sarà possibile comunicare rapidamente e ufficialmente informazioni e raccomandazioni di comportamento alla popolazione anche in caso di piccoli eventi. I comunicati d'allarme e le istruzioni di comportamento saranno diffusi contemporaneamente sul sito web di Alertswiss sotto forma di pubblicazioni online e tramite l'App Alertswiss sotto forma di messaggi push.

I messaggi contemplano tre livelli diversi: informazioni, allerte e allarmi. Questi nuovi canali d'informazione permettono di informare in modo più rapido, finalizzato e completo la popolazione. Ciò vale soprattutto per le persone con problemi di udito, che vengono raggiunte in modo lacunoso con le sirene tradizionali.

Con l'introduzione della prevista strategia multicanale, oltre che su Alertswiss le informazioni sull'evento saranno diffuse anche tramite altri canali di uso quotidiano.

7 Allerta della Confederazione in caso di pericoli naturali

7.1 Allerta alle autorità

Diversi organi federali specializzati sorvegliano costantemente la situazione nell'ambito dei pericoli naturali e in caso di pericolo imminente allertano le autorità competenti, in particolare le organizzazioni di condotta e d'intervento cantonali della protezione della popolazione. In caso d'incertezza sul verificarsi o meno di un evento, viene emanata una preallerta all'attenzione delle autorità.

7.2 Allerta alla popolazione

Il maltempo e le alluvioni dell'ultimo decennio (in particolare del 2005 e del 2007) hanno evidenziato la necessità di informare meglio e soprattutto tempestivamente la popolazione su simili eventi estremi. In caso di eventi di questo tipo, dopo le autorità viene largamente e tempestivamente allertata anche la popolazione. Quando un pericolo naturale viene valutato come „elevato“ o „molto elevato“, ossia di livello 4 o 5 su una scala di pericolo unitaria di cinque livelli, gli organi federali specializzati possono dichiarare i comunicati d'allerta come sog-

getti all'obbligo di diffusione per le emittenti radiotelevisive. I comunicati contengono un'informazione succinta su cosa, dove e quando è previsto possa accadere, raccomandazioni non vincolanti sul comportamento da adottare come pure ulteriori possibilità di informarsi. Un'allerta può essere emessa per una durata limitata o illimitata. In caso di allerte non limitate nel tempo, a pericolo terminato deve essere diffuso un comunicato di cessata allerta.

7.3 Allerte unitarie

In caso di pericolo giudicato di livello 4 o 5, le autorità competenti trasmettono alle emittenti radiotelevisive soggette all'obbligo di diffusione un comunicato d'allerta di facile comprensione, con lo stesso testo, la stessa carta e gli stessi segnali acustici e ottici. Gli avvisi di pericolo vengono contrassegnati in modo inequivocabile come comunicati d'allerta ufficiali della Confederazione.

7.4 Esempio di testo per un comunicato d'allerta in caso di evento combinato „forti precipitazioni/inondazioni“

Allerta della Confederazione:

A causa delle piogge persistenti si inasprisce la situazione sul fronte delle inondazioni nelle regioni già colpite sul versante nord alpino e sull'Altopiano. È probabile che i deflussi aumenteranno massicciamente anche in diverse regioni della Svizzera orientale. Prestate la massima attenzione alle piene. Non soffermatevi in prossimità di fiumi, torrenti e pendii instabili e osservate scrupolosamente le direttive delle autorità e del personale d'intervento in loco. Per maggiori informazioni potete consultare il sito: www.pericoli-naturali.ch

7.5 Organi specializzati in pericoli naturali

I comunicati d'allerta soggetti all'obbligo di diffusione vengono emessi da diversi organi federali specializzati a seconda dell'evento:

- eventi meteorologici pericolosi: Ufficio federale di meteorologia e climatologia (Meteo-Svizzera);
- piene e frane associate: Ufficio federale dell'ambiente (UFAM);
- incendi boschivi: Ufficio federale dell'ambiente (UFAM);
- valanghe: Istituto Federale per lo Studio della Neve e delle Valanghe (SNV);
- notifiche di terremoto: Servizio sismologico svizzero (SSS) presso il Politecnico federale di Zurigo
- Pagina d'accesso principale ai comunicati d'allerta sui pericoli naturali: www.pericoli-naturali.ch

In caso di eventi che concernono più organi specializzati, verranno diffusi comunicati d'allerta congiunti. Del coordinamento tecnico si occupa lo Stato maggiore specializzato Pericoli naturali, istituito dal Consiglio federale.

8 Basi legali relative all'allerta e all'allarme

- Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) del 4 ottobre 2002
- Legge federale sugli impianti di accumulazione (LImA) del 1° ottobre 2010
- Ordinanza sull'allerta, l'allarme e la rete radio nazionale di sicurezza (Ordinanza sull'allarme e sulla rete radio di sicurezza, OARS) del 18 agosto 2010
- Ordinanza sugli impianti di accumulazione (OImA) del 17 ottobre 2012
- Ordinanza del DDPS sullo svolgimento delle prove dei sistemi per dare l'allarme alla popolazione (OPSA) del 27 gennaio 2017
- Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) del 9 marzo 2007
- Ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione del 5 ottobre 2007

- Istruzioni dell'Ufficio federale della protezione della popolazione sul sistema d'allarme Polyalert del 20 dicembre 2012
- Istruzioni concernenti la realizzazione della pianificazione dell'allarme dell'10 ottobre 2007
- Guida pratica per la pianificazione dell'allarme (Appendice alle istruzioni concernenti la realizzazione della pianificazione dell'allarme) del 1° novembre 2017
- Scheda tecnica per impianti di sirene fisse del 1° novembre 2016

Gennaio 2018